

Previdenza esposizione all'amianto – l'INAIL non è parte

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIBUNALE DI UDINE 2.12.2004
(estensore Vitulli)

Esposizione all'amianto – benefici previdenziali – legittimazione passiva INAIL – non sussiste.
Articolo 13 comma 8 legge 257/92.

Un lavoratore di una ferriera chiede in sede giudiziale il riconoscimento previdenziale per l'esposizione ultradecennale all'amianto in base all'articolo 13 comma 8 della legge 257/92.

Egli muove causa all'INPS. Quest'ultima, nel costituirsi, rileva la necessità e comunque l'opportunità, di estendere il contraddittorio anche all'INAIL, ritenendo che solo quest'ultimo istituto fosse in realtà legittimato ad esporre ragioni di difesa in ordine alla sussistenza ed alla durata dell'esposizione all'amianto lamentata dal lavoratore.

Il Giudice dispone la chiamata in causa dell'INAIL. Quest'ultima si costituisce ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.

Il Giudice aderisce a questa prospettazione e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL.

Ritiene il Tribunale di Udine che, trattandosi di beneficio previdenziale, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio sia l'INPS.

Sostiene il Tribunale di Udine che il ruolo dell'INAIL nelle controversie relative all'esposizione all'amianto sia limitato alla procedura amministrativa connessa alle istanze ed alle dichiarazioni di avvenuta esposizione all'amianto, e che invece la controversia, data la sua natura previdenziale debba avere quale legittimato passivo esclusivamente l'INPS.